

OBBLIGO INTEGRAZIONE FRA REGISTRATORE TELEMATICO - POS

Con provvedimento n. 424470 del 31/10/2025 l'Agenzia delle entrate ha diramato le istruzioni operative per l'**integrazione** dei registratori telematici (RT) con i POS, **rivolto agli esercenti al minuto e assimilati**.

L'obbligo era già stato previsto con la **Legge di bilancio 2024** ma non era entrato in vigore per mancanza delle istruzioni operative.

L'obiettivo dichiarato dal Fisco è quello di combattere l'evasione scovando eventuali **incongruenze** tra il dato degli incassi POS (più in generale degli incassi a mezzo di strumenti di **accettazione degli incassi elettronici**) e il dato dei corrispettivi certificati con documento commerciale.

Con ciò, secondo il Fisco, dovrebbero emergere in automatico eventuali corrispettivi incassati mediante POS ma **non certificati** dall'esercente.

Di conseguenza lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS, satispay ecc.) dovrà essere **collegato** al RT con il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché dei **pagamenti giornalieri**.

L'operazione di collegamento non sarà però fisica ovvero non sarà necessario chiamare un tecnico che provveda al collegamento.

Verrà messo a disposizione un **servizio online ad hoc** che sarà messo a disposizione nell'area **riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate**.

Gli enti creditizi dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i POS o gli strumenti informatici usati dall'esercente.

Il **collegamento tra il POS e il RT, specifiche funzionalità web** che saranno rese disponibili nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi, avverrà **abbinando il/i dati identificativi univoci di ogni POS utilizzato con** il dato identificativo univoco di ogni RT, preventivamente censito e attivato, nell'area riservata.

Peraltro, al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, gli esercenti dovranno registrare anche l'indirizzo dell'**unità locale** presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L'accesso al servizio web potrà essere effettuato direttamente dal **contribuente** o tramite un soggetto **delegato** al servizio "*Accreditamento e censimento dispositivi*".

Il nuovo obbligo decorre dall'**1.01.2026**, tuttavia, è prevista un'entrata in vigore **progressiva**:

- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **entro il mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati entro **45 giorni** a partire dalla data di messa a disposizione nell'area riservata delle funzionalità web dedicate;
- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **successivamente al mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati a

partire **dal 6° giorno del secondo mese** successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, considerando il **sabato come giorno non lavorativo**.

Le nuove funzionalità web dedicate saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si applicano le **sanzioni**, comprese quelle accessorie, previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici e quindi:

- la sanzione di **100 euro per ciascun invio** (nel limite di 1.000 euro per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, nonché la sanzione da **1.000 a 4.000 euro** in caso di mancato collegamento del RT al POS;
- le sanzioni accessorie comportanti la **sospensione** della **licenza** o **autorizzazione** all'esercizio dell'attività nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri o di mancato collegamento del POS con il RT

Dal punto di vista strettamente operativo il contribuente dovrà fare molta attenzione al momento dell'emissione del documento commerciale (scontrino) indicando correttamente la forma di pagamento (pagamento in contanti o pagamento con strumenti di pagamento elettronico).

Ovviamente l'Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati indicati nel documento commerciale con quelli che risultano incassati dai POS e laddove si dovesse generare un'incongruenza potrebbe intervenire un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La speranza è che non vengano attivati controlli anche per minimi errori che, ovviamente, potrebbero capitare in fase di battitura.

Quanto poi all'obbligo da parte di imprese e professionisti di dotarsi del POS si ricorda che dal **30 giugno 2022** la mancata accettazione dei pagamenti elettronici comporta l'applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall'importo.

Tale sanzione base sarà inoltre aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.

Già da tale data quindi i soggetti IVA potevano essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si fossero rifiutati di accettare il pagamento tramite POS.

Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto di accettazione dei pagamenti elettronici.

Tale sanzione poteva teoricamente essere irrogata ad esempio dietro segnalazione del cliente che si è visto rifiutare il pagamento tramite POS.

Come più volte sottolineato quindi non esiste una sanzione specifica come quella sopra indicata del mancato collegamento del POS ma appare evidente che potrebbe risultare incongruente, per

l'Agenzia delle Entrate, l'inesistenza di tale strumento di incasso in un'era laddove i pagamenti effettuati con carta di credito sono aumentanti considerevolmente.

L'ufficio resta a disposizione per chiarimenti.